

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1707-A}

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE (RELATORE VICENTINI) SUL DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO E *AD INTERIM* DEL BILANCIO
(PELLA)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(SEGNI)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

alla Presidenza l'8 dicembre 1950

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia
concluso a Roma il 7 marzo 1950

Presentata alla Presidenza l'8 aprile 1952

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le trattative tariffarie italo-francesi, concluse con l'Accordo del 7 marzo 1950, costituiscono un'appendice ai negoziati tariffari multilaterali svoltisi ad Annecy, nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (G. A. T. T.), nell'anno 1949 ed i cui risultati sono contenuti nel « Protocollo di Annecy » del 10 ottobre 1949.

In vista dell'attuazione dell'Unione doganale tra l'Italia e la Francia, stabilita col Trattato del 26 marzo 1949, nei citati negoziati tariffari di Annecy i due Paesi non condussero negoziazioni dirette tra di loro.

È tuttavia sempre nel quadro del G. A. T. T. che l'Accordo tariffario italo-francese del 7 marzo 1950 deve ritenersi concluso e, pertanto, le disposizioni in esso contenute

saranno estese a tutti i Paesi partecipanti all'Accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio, in applicazione dell'articolo 1 di detto Accordo generale.

All'Accordo tariffario italo-francese, del 7 marzo 1950, la cui entrata in vigore è subordinata alla ratifica dei Parlamenti dei due Paesi, l'Italia ha già dato sostanziale applicazione, in via provvisoria, col decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 919, in vigore dal 1° dicembre successivo. Con tale decreto, col quale si stabilivano nuove aggiunte alle norme temporanee per la prima applicazione della tariffa doganale, si dava infatti anche provvisoria applicazione, in via autonoma, ai dazi convenzionati con la Francia, le cui aliquote risultavano inferiori a quelle comunque allora vigenti (datteri, vainiglia, champagne, cognac e uquori).

DATI TECNICI DELL'ACCORDO.

Le liste *A* e *B*, annesse all'Accordo, concernono, rispettivamente, i dazi doganali applicabili alle merci italiane per l'importazione in Francia ed in Algeria ed alle merci francesi ed algerine per l'importazione in Italia.

La lista *A* consta di 23 voci e la lista *B* di 25 voci.

Le concessioni daziarie accordate dalla Francia per le nostre merci sono le seguenti:

Riduzioni daziarie:

prosciutti crudi non affumicati, dal 45 al 30 per cento;
 arance, dal 35 al 25 per cento;
 mandarini, dal 55 al 35 per cento;
 riso greggio, dal 50 al 25 per cento;
 salami, mortadelle, zamponi e cotechini, dal 60 al 40 per cento;
 vermouth in bottiglie, fiaschi ecc., dal 60 al 40 per cento;
 vermouth in altri recipienti, dal 60 al 50 per cento;
 cloruri di mercurio, dal 30 al 25 per cento;
 lavori di marmo ed alabastro, scolpiti, dal 25 al 15 per cento;
 lastre di marmo segate, dello spessore da 4 a 16 millimetri, dal 30 al 25 per cento;
 fisarmoniche con più di 80 bassi, dal 25 al 20 per cento;
 bottoni di corozo, dal 25 al 20 per cento;
 essenze deterpenate di agrumi, dal 15 al 12 per cento.

Consolidamento dei dazi:

del 5 per cento per le nocciole, del 15 per cento per le castagne e marroni, del 30 per cento per i vini spumanti e per gli altri vini in bottiglie, in fiaschi, ecc., del 15 e 25 per

cento per le altre sottovoci riflettenti il marmo in blocchi ed in tavole, del 20 per cento per gli ossidi e per gli arseniati di mercurio. È inoltre concordato il consolidamento della esenzione per l'olio essenziale di giaggiolo.

Per contro, le concessioni daziarie accordate dall'Italia riflettono:

Riduzioni daziarie:

muli e bardotti, dal 35 al 25 per cento;
 carni bovine fresche e refrigerate, dal 40 al 32 per cento;
 uova con guscio, dal 30 al 25 per cento;
 datteri, dal 25 al 15 per cento;
 vainiglia, al 20 per cento, col minimo di lire 800 per chilogrammo;
 champagne, dal 90 al 40 per cento;
 cognac e armagnac in bottiglie, dal 90 al 50 per cento;
 liquori in bottiglie, dal 90 al 65 per cento;
 carbonato di potassio, dal 30 al 20 per cento;
 spugne di cellulosa, dal 50 al 30 per cento;
 tubi di ghisa, greggi e lavorati, del diametro interno di 145 millimetri o più, dal 25 al 22 per cento;
 carburatori, dal 35 al 25 per cento;
 falciatrici e relative parti, dal 40 al 35 per cento;
 torchi da vino e da sidro, dal 35 al 30 per cento;
 taglie e paranchi elettrici, dal 45 al 35 per cento;
 spazzole per macchine dinamo-elettriche, dal 20 al 18 per cento;
 micrometri pneumatici, dal 40 al 25 per cento;
 oli essenziali non determinati per la fabbricazione di profumi sintetici di vétiver, di lemongrass, di citronella, di amyris balsamifera, dal 10 all'8 per cento;
 oli essenziali deterpenati, altri, dal 15 al 10 per cento.

Consolidamento di dazi:

dell'esenzione per i maiati riproduttori e per determinati oli essenziali non deterpenati, importati allo scopo di ottenere i rispettivi costituenti per la fabbricazione dei profumi sintetici.

Onorevoli colleghi! Considerata l'importanza che viene ad assumere il presente disegno di legge nel quadro degli scambi tra l'Italia e la Francia per cui è da augurarsi che nel prossimo futuro si stabilisca una più stretta collaborazione nel campo economico fra i due Paesi, la vostra Giunta vi invita a dare il vostro voto favorevole al provvedimento stesso.

VICENTINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È approvato l'Accordo tariffario concluso a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 7 marzo 1950.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.